



— FONDAZIONE —
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, di seguito denominata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. E' regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.

Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Asti, fondata il 25 gennaio 1842 per cura di benemeriti cittadini, con il concorso del Municipio di Asti, di Opere Pie e di Comuni della Provincia e riconosciuta con Regio Decreto 7 marzo 1843, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto repertorio numero 35599/15900 del Notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con D.M. 24 giugno 1992 n.435834.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità prevista dalla normativa pro tempore vigente.

La Fondazione ha sede in Asti.

Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività preminentemente nei settori, di seguito denominati "settori rilevanti", della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, secondo il programma individuato annualmente dall'organo di indirizzo.

Interviene altresì in altri settori di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico di volta in volta individuati nei programmi di attività.

La Fondazione svolge la propria attività di cui ai precedenti commi prevalentemente e ordinariamente nel territorio di tradizionale operatività, e precisamente nella provincia di Asti.

La Fondazione in via straordinaria può sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati in favore di comunità italiane all'estero, nonché interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale al di fuori del territorio nazionale, anche d'intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può concentrare, nell'ambito della definizione periodica dei programmi di attività, la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto.

Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di indirizzi e progetti riferiti anche a più esercizi. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori di cui al precedente art.2, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D. Lgs. n. 153/1999; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione, e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 153/99, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente, nei limiti di legge e di statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto e sulla base di principi di sana e prudente gestione, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito da cespiti mobiliari e immobiliari e si incrementa per effetto di:

- accantonamenti alla riserva obbligatoria;
- riserve e accantonamenti facoltativi di cui al successivo art.5, comma 1.lett.e) la cui costituzione sia previamente sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

Possono essere imputate direttamente al patrimonio le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria.

Il patrimonio viene amministrato osservando criteri prudenziali di diversificazione del rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività.

La sua gestione è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata, nell'esclusivo interesse della Fondazione, in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo regole che saranno definite dall'Organo di Indirizzo al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse.

Articolo 5 - Destinazione del reddito

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 153/1999 ai settori di intervento previsti dall'art. 2, primo comma del presente Statuto.
- e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio di Indirizzo e la cui costituzione sia previamente sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
- f) un quindicesimo dei redditi annui – al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti alla riserva obbligatoria di cui alla precedente lett. C) – per la costituzione presso la Regione Piemonte di fondi speciali al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori, e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi di cui al successivo art.12 corrisposti ai componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo e ai componenti delle commissioni consultive.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Indirizzo;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori;
5. il Direttore Generale.

Articolo 7 - Onorabilità

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Direttore Generale:

1. coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
2. chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
4. chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate al punto 3) con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Direttore Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.

Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria per la verifica dei suddetti requisiti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Articolo 8 - Incompatibilità

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo nonché di Direttore Generale della Fondazione, il quale, peraltro, può essere dipendente della Fondazione:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di indirizzo, dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo nonché del Direttore Generale;
- i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
- gli amministratori degli enti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
- coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione stabile anche a tempo determinato con l'ente da cui promana la designazione;
- coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
- chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- gli amministratori degli enti locali territoriali e delle organizzazioni dei soggetti pubblici e privati destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione ai sensi del successivo art.11;
- coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art 10 del presente Statuto.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione nonché il Direttore Generale della Fondazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, comma f), del D.Lgs. n. 153/1999.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Direttore Generale.

Articolo 9 - Conflitto di interessi

I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.

Articolo 10 - Sospensione dalle cariche

I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, n.3;
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 1, n. 4 con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituita dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

I componenti di organi della Fondazione e il Direttore Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'organo competente deve assumere tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Articolo 11 - Decadenza dalle cariche

I componenti gli organi della Fondazione e il Direttore Generale decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

Articolo 12 - Indennità e compensi

Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo medesimo, con parere del Collegio dei Revisori.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei Consigli di Indirizzo e di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio di Indirizzo, con il parere del Collegio dei Revisori per i componenti il Consiglio di Amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è composto di 21 Consiglieri.

I componenti il Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati (secondo quanto previsto da regolamento approvato dall'organo di indirizzo).

La composizione del Consiglio di Indirizzo è la seguente:

- a) cinque membri designati dal Comune di Asti, di cui almeno uno con competenze specifiche in uno dei settori rilevanti della Fondazione;

b) cinque membri designati dalla Provincia di Asti, di cui almeno uno con competenze specifiche in uno dei settori rilevanti della Fondazione;

c) cinque membri designati dalla C.C.I.A.A. di Asti, in rappresentanza delle varie categorie economiche.

I consiglieri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio di Indirizzo uscente.

d) sei consiglieri scelti tra persone in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza nelle attività istituzionali della Fondazione ovvero nella gestione di risorse economico-finanziarie, così nominati: n.2 dal Consiglio di Indirizzo uscente; n.4 dal Consiglio di Indirizzo subentrato.

La nomina non comporta rappresentanza, nel Consiglio di Indirizzo, degli enti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli enti designanti.

I componenti il Consiglio di indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio di Indirizzo, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la reintegrazione dell'organo stesso. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Indirizzo.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Indirizzo resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Gli enti cui spetta la designazione e il Consiglio di Indirizzo per le nomine di propria competenza devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti tra persone fisiche, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;

- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.7, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo, e non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 8 e 10.

Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'organo, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo ai soggetti designanti esterni alla Fondazione l'indicazione dei nominativi di spettanza.

Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione relativa riferita a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

Il Consiglio di Indirizzo uscente provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina; il Consiglio di Indirizzo provvede, poi, alle nomine di propria competenza entro 30 giorni dalla data di insediamento.

Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di designazione, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, dal Consiglio di Indirizzo entro i successivi trenta giorni: le nomine effettuate direttamente dal Consiglio di Indirizzo devono essere in numero inferiore al 50% dei componenti. In caso di eccedenza, provvede il Prefetto di Asti.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni.

Articolo 14 - Competenze del Consiglio di Indirizzo

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo:

1) la modificazione dello statuto;

2) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, ad eccezione di quanto previsto dall'art.17, comma 4 del presente Statuto;

3) la determinazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione nell'ambito del numero minimo e massimo fissato dal successivo art. 16, e ciò due mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione;

4) l'individuazione degli specifici requisiti di professionalità, nell'ambito di quelli generali di cui al successivo art. 16, che dovranno possedere i candidati in relazione all'attività che la Fondazione dovrà svolgere nel periodo di durata del nuovo

Consiglio di Amministrazione, nonché la procedura di tipo comparativo selettivo, al fine di individuare i soggetti in possesso dei necessari requisiti di professionalità;

5) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;

6) la nomina e la revoca del Vicepresidente del Consiglio di Indirizzo e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi, limitatamente alla medaglia di presenza per il primo, e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;

7) la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente del Collegio dei Revisori, di due membri effettivi e di due supplenti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;

8) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;

9) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; nel caso che di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, la delibera concernente il relativo incarico e l'eventuale compenso andrà assunta sentito il Collegio dei Revisori;

10) la verifica per i componenti il Consiglio di Indirizzo dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

11) la determinazione dei criteri generali in conformità ai quali il Consiglio di Amministrazione provvede alla designazione di amministratori e sindaci della società bancaria conferitaria;

12) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;

13) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili, e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

14) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;

15) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

16) l'istituzione e la liquidazione di imprese strumentali;

17) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, di trasformazione e di fusione della Fondazione;

18) l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi nei limiti della normativa vigente.

Articolo 15 - Sedute e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Indirizzo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, senza il rispetto del predetto termine, almeno 24 ore prima della data e dell'ora alle quali la riunione sia convocata.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, o , in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio di Indirizzo, in relazione a deliberazioni concernenti persone, decida di riunirsi in seduta segreta, fungerà da Segretario un componente designato da chi presiede la seduta.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti l'organo di

amministrazione e l'organo di controllo, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

Per quanto attiene l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni della Fondazione, le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente non ha diritto di voto.

In caso di parità la proposta si intende non approvata. Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti gli organi della Fondazione, in caso di parità, si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di parità; in terza votazione, viene eletto, nell'ordine, il più anziano di carica e di età.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri da un minimo di 5 a un massimo di 7 nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Gli amministratori devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento e funzionali all'attività della Fondazione ovvero devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

La durata del mandato degli amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento dei componenti l'organo. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Alla scadenza del mandato, i componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla ricostituzione dell'organo, mentre Presidente e Vice Presidente restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello degli amministratori sostituiti.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- 1) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione anche pluriennale definita dall'organo di indirizzo;
- 2) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- 3) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- 4) l'adozione del regolamento del personale e dell'organizzazione degli uffici;
- 5) l'assunzione del personale dipendente;
- 6) la nomina del Direttore Generale della Fondazione, la determinazione dei relativi compensi e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
- 7) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- 8) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; nel caso che di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, la delibera concernente il relativo incarico e l'eventuale compenso andrà assunta sentito il Collegio dei Revisori;
- 9) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;
- 10) l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione nei limiti della normativa vigente.

Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- istituzione e liquidazione di imprese strumentali;
- programmi di intervento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa all'organo di amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 18 - Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende per componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che ne fa parte da più tempo e ininterrottamente; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti l'organo di amministrazione e l'organo di controllo; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, senza rispetto del predetto termine, almeno 24 ore prima della data e dell'ora alle quali la riunione sia convocata.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano, come sopra individuato.

Alle riunioni partecipa il Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente o suo sostituto.

Quando il Consiglio di Amministrazione, in relazione a deliberazioni concernenti persone, decida di riunirsi in seduta segreta, fungerà da Segretario un componente designato da chi presiede la seduta.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni (ad eccezione di quelle ad esso spettanti nell'ambito del Consiglio di Indirizzo) sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal

componente l'organo di amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, ovvero a dipendenti.

Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, al Direttore Generale, a dipendenti o a terzi esterni.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre anni dalla data di nomina e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

Se nel corso del mandato decadono uno o più componenti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età che restano in carica sino alla nomina del Consiglio di Indirizzo che deve avvenire nella riunione immediatamente successiva alla data di decadenza.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo che deve provvedere alla nomina, dal componente il collegio dei revisori più anziano di età.

Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del codice civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/99.

Il Collegio dei Revisori deve assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'organo.

Articolo 21 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, ne adempie le funzioni il Vice Direttore Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio con funzioni consultive e propositive.

Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, ove nominato, devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Articolo 22 - Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri delle sedute e delle deliberazioni dei propri organi.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Per tutti gli adempimenti, si fa rinvio al Regolamento da emanarsi da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Articolo 23 - Bilancio e documento programmatico previsionale

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo,

Esso è trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo il bilancio e la relazione sulla gestione. Esso viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio

A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione e rilascio di copie a chiunque ne faccia richiesta nonché nelle altre forme stabilite dall'Autorità di Vigilanza.

Articolo 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di scioglimento, l'eventuale residuo netto della liquidazione sarà devoluto in linea con quanto previsto dall'art.11, comma 7 del D. Lgs.153/99.

Articolo 25 - Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in carica, dal momento dell'approvazione dello statuto da parte dell'attuale Consiglio di Amministrazione è prorogato, salvo le incompatibilità di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs.153/99, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano nel loro ufficio fino alla prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi, agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di Vigilanza e alla gestione ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, formato dai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, assume transitoriamente i compiti e le funzioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e, per quanto riguarda la gestione, provvede alla ordinaria amministrazione ivi compreso l'esercizio della facoltà di opzione derivante dal contratto di compravendita di una partecipazione nella società bancaria conferitaria concluso il 5 ottobre 1999 con Deutsche Bank. Il periodo di proroga avrà termine con gli adempimenti strumentali alla costituzione ed all'insediamento del Consiglio di Indirizzo.

Ai componenti dei suddetti organi continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalle precedenti disposizioni statutarie.

L'attuale Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio di Indirizzo; a tal fine il Presidente provvede ad interessare gli Enti cui compete la designazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza con procedura e termini analoghi a quelli di cui all'art. 13 del nuovo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne i requisiti di professionalità dei componenti l'organo di indirizzo, si atterrà ai criteri indicati all'art. 13, provvedendo ad indicare agli enti designanti gli ambiti entro i quali i candidati devono avere maturato i requisiti richiesti.

L'attuale Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, alle nomine che l'art.13 demanda alla competenza del Consiglio di Indirizzo uscente entro 30 giorni dalla data successiva al completamento delle designazioni richieste.

Completato il procedimento di nomina del Consiglio di Indirizzo, l'attuale Presidente della Fondazione convoca senza indugio la riunione per l'insediamento del nuovo organo.

L'esercizio in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza è prorogato al 31.12.2000.

Articolo 26 - Pubblicità dello Statuto

Il presente Statuto, una volta approvato, e successivamente ogni sua modificazione e integrazione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione e rilascio di copie a chiunque ne faccia richiesta.